

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore

COM(90) 586 def. — SYN 319

(Presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1990)

(91/C 53/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito; che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e di distorsioni della concorrenza che compromettono il buon funzionamento del mercato interno;

considerando che vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero dell'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti;

considerando che tali differenze devono essere eliminate entro il 31 dicembre 1992 per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato CEE, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne;

considerando che il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un'importanza crescente, in particolare per i creatori, gli artisti e in numerosi settori dell'economia e che si registra un pericoloso aumento della pirateria in tale materia;

considerando che l'adeguata tutela delle opere formanti oggetto del diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle opere o produzioni coperte dai diritti connessi tramite il riconoscimento di un diritto di fissazione, di riproduzione e di distribuzione possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo industriale e culturale della Comunità;

considerando che la protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica;

considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segna-

tamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e film, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace può essere l'adeguata protezione dei rispettivi diritti;

considerando che in difetto di una protezione efficace ed armonizzata in tutti gli Stati membri questa attività creativa ed artistica e questi investimenti potrebbero diminuire o non essere realizzati affatto;

considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste attività dev'essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica uniforme nella Comunità;

considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dalla emanazione di una tutela giuridica uniforme nella Comunità;

considerando che la protezione assicurata dai diritti di noleggio e di prestito e quella riconosciuta ai titolari dei diritti connessi dalle vigenti norme legislative e dalla prassi amministrativa e giurisprudenziale mancano del tutto in alcuni Stati membri e, là dove esiste, non è identica o presenta caratteristiche diverse;

considerando che uno sviluppo non coordinato della tutela giuridica accordata in questo campo dagli Stati membri della Comunità rischia di disincentivare le relazioni commerciali compromettendo quindi sia un'ulteriore crescita industriale e culturale che il completamento del mercato interno;

considerando che si devono eliminare le attuali divergenze che producono tali effetti e si deve impedire il sorgere di nuove divergenze pregiudizievoli per il funzionamento del mercato comune e per lo sviluppo degli scambi di beni e servizi culturali;

considerando che occorre armonizzare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali in vigore, sulle quali si basano il diritto d'autore e i diritti connessi in molti Stati membri;

considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto di noleggio e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a stabilire che gli Stati membri

riconoscono i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti esclusivi di fissazione, riproduzione e distribuzione a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi;

considerando che i diritti di noleggio e di prestito e la tutela dei diritti connessi al diritto d'autore, quali armonizzati per effetto della presente direttiva, non devono essere esercitati in maniera da costituire una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DIRITTO DI NOLEGGIO E DIRITTO DI PRESTITO

Articolo 1

Oggetto dell'armonizzazione

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono un diritto esclusivo di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto di autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «noleggio» di oggetti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, la cessione in uso per un periodo determinato e per fini di lucro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per «prestito» di oggetti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, la cessione in uso per un periodo determinato ma non per fini diretti di lucro, se il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico quali biblioteche pubbliche, biblioteche di ricerca, biblioteche specializzate, biblioteche scolastiche, biblioteche religiose, raccolte di nuovi mezzi di comunicazione o di opere di arte figurativa, biblioteche di imprese e altre raccolte delle realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1.

4. La vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o di copie delle opere e delle altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1 lascia indenni i diritti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Primo titolare e oggetto del diritto di noleggio e di prestito

1. Il diritto di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito appartiene

— all'autore per l'originale e le copie della propria opera;

— all'artista interprete o esecutore per le fissazioni della sua esecuzione;

— al produttore delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche per le proprie registrazioni visive e audiovisive.

2. Non sorge alcun diritto esclusivo di noleggio e di prestito in relazione a progetti o disegni di edifici e a opere di arte applicata.

3. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratori.

Articolo 3

Autorizzazione del noleggio e del prestito

Se gli aventi diritto autorizzano, a titolo oneroso, un terzo a noleggiare o prestare un fonogramma o un videogramma, ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1 ha il diritto di ottenere una congrua parte dei compensi pagati, nonostante eventuali trasferimenti del diritto di noleggio e di prestito o concessioni di licenze. Il diritto ad ottenere una congrua parte dei compensi è irrinunciabile ma la sua gestione può essere ceduta.

Articolo 4

Deroghe al diritto esclusivo di prestito

Per ragioni culturali o di altro genere gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo di noleggio, basato sul diritto d'autore, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 per una o più categorie di realizzazioni sempre che

— almeno gli autori ottengano, per tale prestito, un'equa remunerazione tramite organismi di gestione; e

— la suddetta deroga sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con l'articolo 7 del trattato CEE.

CAPO II

TUTELA DEI DIRITTI CONNESSI

Articolo 5

Diritto di fissazione

Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni. Del pari, essi riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni.

Articolo 6

Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta:

- delle fissazioni delle loro esecuzioni, agli artisti interpreti o esecutori,
- dei loro fonogrammi, ai produttori di fonogrammi,
- delle loro registrazioni visive e audiovisive, ai produttori delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche,
- delle fissazioni delle loro emissioni, agli organismi di radiodiffusione.

Articolo 7

Diritto di distribuzione

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono alle categorie di titolari sottoindicati il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, per un periodo illimitato, delle seguenti realizzazioni:

- agli artisti interpreti o esecutori, le fissazioni delle loro esecuzioni,
- ai produttori di fonogrammi, i loro fonogrammi,
- ai produttori delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche, le loro registrazioni visive e audiovisive,
- agli organismi di radiodiffusione, le fissazioni delle loro emissioni.

2. Se una delle realizzazioni contemplate dal paragrafo 1 è stata messa in circolazione nella Comunità dal titolare o col suo consenso, il diritto esclusivo di cui al paragrafo 1 non può essere invocato per impedirne l'importazione in uno degli Stati membri.

Articolo 8

Eccezioni alla protezione

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capitolo nei casi seguenti:

- a) quando si tratti di utilizzazione privata;
- b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;
- c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
- d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi o degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano compatibili con le disposizioni della Convenzione di Roma (Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione).

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), lasciano impregiudicata l'applicazione di qualsiasi disposizione vigente o da emanarsi in materia di remunerazione per la riproduzione ad uso privato.

CAPO III

DURATA DELLA PROTEZIONE

Articolo 9

Durata dei diritti degli autori

Fino a ulteriore armonizzazione, la protezione accordata ai diritti degli autori contemplati dalla presente direttiva non ha una durata inferiore a quella stabilita nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; sono fatte salve le durate di protezione particolari riconosciute ai diritti di autore non esplicitamente contemplati nella suddetta Convenzione.

Articolo 10

Durata dei diritti connessi

Fino a ulteriore armonizzazione, la protezione accordata dalla presente direttiva ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non può essere inferiore a quelle rispettivamente stabilite dalla Convenzione di Roma. Questa disposizione si applica, per quanto di ragione, ai diritti che questa direttiva riconosce ai produttori delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 11

Efficacia temporale

La presente direttiva si applica inoltre a tutte le opere, esecuzioni, fonogrammi, emissioni e prime fissazioni di

sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche protette dal diritto di autore in essa contemplate che, al 1° gennaio 1993, siano ancora tutelate dalla legge nazionale vigente in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

Articolo 12

Disposizioni finali

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e le comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono disposte dagli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.